



**COMUNE DI ROVIGO**

Ordinanza n. OS/2015/ 19

Rovigo, 15 dicembre 2015

**OGGETTO: Provvedimenti urgenti per il contenimento dell'inquinamento atmosferico: limitazioni d'esercizio per gli impianti di riscaldamento (anno termico 2015/2016) e divieto di combustione all'aperto di materiali vegetali**

### **IL SINDACO**

#### **Premesso che**

- l'inquinamento atmosferico determinato dalle polveri sottili, definite anche PM<sub>10</sub>, rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano;
- il numero di superamenti del valore limite consentito dalla normativa di riferimento (valore limite di 24 ore per la **protezione della salute umana** pari a 50 µg/m<sup>3</sup>) ha oltrepassato quelli consentiti (35 volte nell'anno civile) dalla vigente normativa e, pertanto, risulta indispensabile provvedere all'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di tutelare la salute pubblica;

#### **Preso atto che**

- o il Consiglio Regionale del Veneto, con deliberazione n. 57 dell'11 novembre 2004, ha approvato il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA), stabilendo che le azioni mirate al contenimento dell'inquinante PM<sub>10</sub> devono essere attuate in modo programmato ed obbligatorio nei Comuni di fascia A e che in tali zone devono essere predisposti piani di azione costituiti da provvedimenti da porre in essere in modo strutturale e programmatico ("Azioni integrate"), in combinazione con interventi da effettuare in fase di emergenza ("Azioni dirette"), volti alla mitigazione/risoluzione del problema di durata temporale limitata e per porzioni definite di territorio;
- o il Comune di Rovigo, con Deliberazione di Giunta n. 333 del 29/12/2005 ha adottato il Piano Comunale per la Qualità dell'Aria, elaborato sulla base delle previsioni del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, prevedendo tra gli interventi, limitazioni di esercizio nell'utilizzo degli impianti termici;
- o la Regione Veneto con Deliberazione di Giunta n. 2872 del 28.12.2012 ha avviato le procedure per l'aggiornamento del piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera;
- o nel suddetto Piano viene evidenziato che il contributo della combustione della legna è dichiarato rilevante non solo per le emissioni di particolato ma anche di benzo(a)pirene;
- o nella riunione del 29 ottobre 2015, il CIS (Comitato Regionale di Indirizzo e Sorveglianza), organismo istituito dal Piano per le questioni afferenti l'inquinamento atmosferico, ha evidenziato come l'incremento dei valori di concentrazione del benzo(a)pirene nell'aria ambiente, rilevato nel corso degli ultimi anni sia da attribuirsi prevalentemente ai processi di combustione che utilizzano biomassa, oggi ampiamente diffusi nel territorio regionale;

## Considerato che

- ❖ per tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente nel suo complesso, è necessario evitare, prevenire o ridurre le concentrazioni degli inquinanti atmosferici nocivi e che le emissioni di polveri atmosferiche di origine primaria, stimate nell'inventario regionale 2010, derivano principalmente dalla combustione non industriale (Macrosettore 2) con percentuali del 60% per il PM10 e del 70% per il PM 2,5 e che il contributo della combustione in ambito residenziale di biomasse legnose contribuisce, da solo, al 99% delle emissioni di polveri fini in questo Macrosettore (cit. pag. 74 - Relazione regionale della qualità dell'aria - anno 2014);
- ❖ l'adozione di misure emergenziali di limitazione dell'esercizio per gli impianti di riscaldamento alimentati da combustibili non gassosi non è risolutivo per gestire il problema dell'inquinamento atmosferico nei centri urbani ma è comunque necessaria per modificare i comportamenti non corretti dei singoli che determinano una pressione negativa sull'ambiente;
- ❖ la Giunta Comunale con deliberazione n. 139 del 26 ottobre 2015 ha approvato un "Piano delle azioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento atmosferico urbano 2015/2016" che contiene le indicazioni di massima per l'applicazione delle azioni ritenute necessarie per il contenimento delle emissioni di PM<sub>10</sub> relativamente al periodo autunno - inverno 2015/2016, in aggiornamento delle previsioni del Piano Comunale per la Qualità dell'Aria, nelle more dell'approvazione dell'aggiornamento del P.R.T.R.A.;

**Preso atto che** l'Amministrazione comunale svolge un'azione di controllo sugli impianti termici civili, secondo la Legge 10/91, il DPR 412/93, il DPR 551/99, il D. Lgs. 192/05, il D. Lgs. 311/06, il Decreto 26/06/2015, la L.R. Veneto n. 11/2001 ed il DPR 74/2013;

**Ritenuto** di stabilire limitazioni di esercizio per gli impianti di riscaldamento disponendo limitazioni delle temperature degli edifici e limitazioni degli orari di esercizio per gli apparecchi alimentati a combustibile solido o liquido a decorrere dal 16.12.2015 e fino al 15.04.2016;

**Ritenuto**, altresì per le medesime motivazioni, di dare applicazione all'articolo 182, comma 6-bis del D. Lgs. 152/2006 in cui è prevista la facoltà per i Comuni "di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale vegetale di cui all'articolo 185, comma 1, lett. f) del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)";

## Visti

- il decreto Legislativo 13 agosto 2013, n. 155 "Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- il decreto Legislativo 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. n. 74/2013;
- gli art. 7bis, 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali";

## ORDINA

Nell'intero territorio comunale, a decorrere dal giorno 16.12.2015 e fino al 15.04.2016

1. la riduzione della temperatura interna, misurata ai sensi del D.P.R. 74/2013, di edifici adibiti a:
  - residenza ed assimilabili, adibiti ad uffici ed assimilabili, edifici ad attività ricreative o di culto ed assimilabili, edifici adibiti ad attività commerciali ed

assimilabili, edifici adibiti ad attività sportive, ad eccezione di quelli adibiti a piscine e saune ed assimilabili: la temperatura, assicurata attraverso impianti termici alimentati da combustibile gassoso, non potrà superare i 19 gradi centigradi (con tolleranza di 2 °C);

attività industriali ed artigianali ed assimilabili: la temperatura, assicurata attraverso impianti termici alimentati da combustibile gassoso, non potrà superare i 17 gradi centigradi (con tolleranza di 2 °C).

2. il divieto di accensione, per un periodo superiore a tre ore al giorno degli impianti e dei singoli apparecchi termici a biomasse (legna, cippato e pellet) inclusi i caminetti tradizionali aperti e quelli moderni chiusi utilizzati per il riscaldamento degli ambienti interni e/o esterni e/o solo per la produzione di acqua calda sanitaria se è presente e funzionante nell'unità abitativa un altro tipo di riscaldamento autonomo o centralizzato;
3. di vietare, ai sensi dell'articolo 182 comma 6 bis del D. Lgs. 152/2006 la combustione all'aperto, in particolare in ambito agricolo, di materiale vegetale di cui all'art. 185, comma 1 lettera f) (fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali, documentata con i modi previsti dalle vigenti normative)
4. che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'albo pretorio, pubblicazione sul sito internet istituzionale, avvisi a mezzo organi di stampa;
5. la Polizia Locale è incaricata di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento;
6. salvo che il fatto costituisca illecito o reato, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite con le sanzioni amministrative previste dall'articolo 7bis del D. Lgs. 267/2000, da applicarsi con le procedure stabilite dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

COPIA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO SIA INVIATA AI SOTTOELENCATI SOGGETTI

- Albo
- Provincia di Rovigo – Via L. Ricchieri (detto Celio), 10 Rovigo (PEC)
- Regione Veneto – Segr. Reg. Ambiente e Territorio Calle Priuli, 99 Cannaregio 30123 Venezia (PEC)
- Comando di Polizia Locale –SEDE (FAX)
- Ufficio Stampa - MAIL
- Ufficio Relazioni con il Pubblico - MAIL
- Prefetto – Via Celio, 12 Rovigo (PEC)
- Questore – Via Donatoni, 9 Rovigo (PEC)
- Comandante dei Carabinieri – viale Silvestri, 29 Rovigo (PEC)
- Comandante della Polizia Stradale – Via Donatoni, 11 Rovigo (PEC)
- Comandante dei Vigili del Fuoco di Rovigo – Via Ippodromo, 6 Rovigo (PEC)
- Comandante della Guardia di Finanza – Via Badaloni, 28 Rovigo (PEC)
- ULSS 18 – Viale Tre Martiri, 89 Rovigo (PEC)
- associazioni agricole del territorio (Coldiretti, Associazione agricoltori, CIA)

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 gg o, in alternativa, ricorso straordinario, ai sensi del DPR 24/11/1971 n. 1199, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.



IL SINDACO

Massimo Bergamin

